

Camera dei deputati

Commissioni riunite // Giustizia e VI Finanze

Schema di decreto legislativo

(Atto Governo n. 160)

Recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale.

Audizione Federcasse

Le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen sono 220 in Italia con 4.081 sportelli (il 31% dei quali collocati in Aree interne).

Roma, 16 luglio 2024

1. PREMESSA

La direttiva 2022/2464/UE (c.d. *Corporate Sustainability Reporting Directive*, abbreviata *CSRD*) si inquadra nell'ambito del *Green Deal Europeo* e ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle imprese.

L'obiettivo perseguito con la CSRD è quello di consentire l'accesso da parte di investitori e stakeholders ad un'informativa sulla sostenibilità, per singola impresa o gruppo, maggiormente dettagliata, chiara e quanto più possibile standardizzata ed esaustiva, con evidenti conseguenze positive per il mercato finanziario in termini di completezza informativa, trasparenza e comparabilità dei dati.

La direttiva CSRD è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16 dicembre 2022 ed è entrata in vigore il 5 gennaio 2023. Ai sensi dell'articolo 5 (Recepimento), il recepimento da parte degli Stati Membri della CSRD dovrà avvenire entro il 6 luglio 2024.

Con la CSRD la rendicontazione di sostenibilità prende il posto della rendicontazione non finanziaria prevista dal D.lgs. 254/2016, rispetto alla quale presenta contenuti più ampi e specifici, includendo non solo le informazioni relative all'impresa stessa o al suo gruppo ma anche alla catena del valore, che rappresenta una delle maggiori novità apportate dalla novella legislativa.

L'obiettivo perseguito con la CSRD è quello di consentire l'accesso da parte di investitori e *stakeholders* ad un'informativa sulla sostenibilità, per singola impresa o gruppo, maggiormente dettagliata, chiara e quanto più possibile standardizzata ed esaustiva, con evidenti conseguenze positive per il mercato finanziario in termini di completezza informativa, trasparenza e comparabilità dei dati.

Più nello specifico, intende garantire che le imprese comunichino le informazioni di carattere non finanziario agli utenti che ne hanno bisogno e che tali informazioni siano pertinenti, confrontabili, attendibili, facilmente accessibili e utilizzabili, diminuendo così anche i costi superflui per i redattori. Consentendo agli investitori di valutare meglio i rischi per la sostenibilità e l'impatto degli investimenti, l'iniziativa mobilerà finanziamenti privati a sostegno del *Green Deal europeo*. Essa è volta anche al completamento dell'Unione dei mercati dei capitali consentendo agli investitori di accedere a informazioni di carattere non finanziario confrontabili fornite dalle partecipate in tutta l'UE.

La CSRD è stata oggetto di recepimento nel nostro paese per il tramite dell'articolo 13 della *Legge di delegazione europea 2022-2023* (LDE) approvata in via definitiva al Senato il 14 febbraio e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.46 del 24 febbraio scorso come Legge 21 febbraio 2024, n. 15.

Il 16 febbraio scorso, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato la consultazione in oggetto dando tempo all'industria di rappresentare proprie osservazioni e commenti entro e non oltre 18 marzo 2024.

Federacasse, dopo aver seguito l'evoluzione dell'iter legislativo europeo di approvazione della Direttiva europea, ha seguito le principali fasi di approvazione della LDE, confrontandosi con l'ABI e coinvolgendo le strutture tecniche delle Capogruppo BCC ICCREA e Cassa Centrale Banca, nonché della Federazione Raiffeisen, sugli emendamenti proposti volti a definirne principi e criteri direttivi specifici che il Governo deve osservare nella predisposizione della norma di recepimento.

Nell'ambito della consultazione pubblica indetta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Federacasse ha rappresentato alcune **richieste di intervento** formulate dalla **Federazione Raiffeisen** dell'Alto Adige per conto delle Casse ad essa associate, tutte classificabili quali "*Enti piccoli e non complessi*", ai sensi del punto 145 dell'art. 4, paragrafo 1, del CRR.

Una di tali richieste è stata **accolta** nel testo del documento approvato (in esame preliminare) dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno scorso e, ora trasmesso a codeste Commissioni riunite *II Giustizia e VI Finanze* per l'espressione del Parere parlamentare, che si ringraziano per l'invito a partecipare all'Audizione in oggetto.

Ci si riferisce alla richiesta di cui all'articolo 1 (*definizioni*), comma 1, lettera l), ora diventata lettera n), volta a chiarire se: per "primo esercizio" si intenda primo esercizio di applicazione del decreto o primo esercizio di attività di un'impresa appena fondata, come di seguito riportato in estratto nel testo modificato dal MEF:

n) "imprese di grandi dimensioni»: le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio **di attività** o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;
- 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;
- 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250".

2. ULTERIORI RICHIESTE DI INTERVENTO.

In relazione all'esame dello Schema di decreto legislativo in oggetto, si rappresentano le seguenti due richieste di intervento:

a) Prima richiesta di intervento all'articolo 1, comma 2, lettera c).

L'art. 1, par. 2, lettera c) del decreto legislativo nel definire la voce dei "**ricavi netti delle vendite**" per gli enti creditizi e finanziari, fa esplicito rimando all'art. 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/635/CEE del Consiglio attraverso il quale vengono individuate le seguenti voci di conto economico:

Interessi attivi e proventi assimilati

Proventi su titoli:

- proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile;
- proventi di partecipazioni;
- proventi di partecipazioni in imprese collegate.

Proventi per commissioni.

Profitto da operazioni finanziarie.

Altri proventi di gestione.

Si fa presente che le predette voci non sono immediatamente riconducibili alle voci dello schema di Conto Economico previsto per le banche (Circolare 262/2005 di Banca d'Italia).

Pertanto, si richiede cortesemente di prevedere nell'articolato del decreto legislativo una disposizione che assicuri il raccordo con le corrispondenti voci del Conto Economico delle banche, così come riportato nella Circolare 262/2005 di Banca d'Italia. Inoltre, si chiede che le voci precedenti siano considerate al netto dei relativi costi, visto il rimando non esaustivo all'art. 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/635/CEE del Consiglio.

In subordine, si richiede di rappresentare al Governo comunque l'esigenza di precisare quale sia, per gli "enti piccoli e non complessi", la puntuale determinazione dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni da tenere in considerazione nell'ambito del riferimento alla direttiva 86/635/CEE del Consiglio.

b) Seconda richiesta di intervento all'articolo 17, comma 1, lettera c).

L'art. 17, lettera b) stabilisce che le grandi imprese dovranno effettuare la prima rendicontazione di sostenibilità ai sensi della CSRD a partire dal 1° gennaio 2025.

L'art. 17 comma 1, lettera c), stabilisce invece che le banche definite "enti piccoli e non complessi" che siano imprese di grandi dimensioni (o piccole e medie imprese quotate e che non siano micro-imprese) devono adempiere all'obbligo di rendicontazione a partire dall'Esercizio che inizia il 1° gennaio 2026.

Si chiede di chiarire quale sia la data di applicazione del decreto legislativo per le banche classificate "enti piccoli e non complessi" che non siano imprese di grandi dimensioni (né piccole e medie imprese quotate). E di conseguenza quale sia l'Esercizio a partire dal quale esse dovranno pubblicare la Rendicontazione di sostenibilità.

3. PROPOSTA DI "PARERE FAVOREVOLE" CON OSSERVAZIONI

Si riporta di seguito una proposta di parere favorevole, con osservazioni nel quale sono indicate le richieste del Credito Cooperativo.

Le Commissioni riunite [..],

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva

2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale;

[..];

premessi che

[..];

l'art. 1, par. 2, lettera c) del decreto legislativo, nel definire la voce dei ricavi netti delle vendite per gli enti creditizi e finanziari, fa esplicito rimando all'art. 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/635/CEE del Consiglio attraverso il quale vengono individuate le voci di conto economico, non immediatamente riconducibili alle voci dello schema di Conto economico previsto per le banche nella Circolare 262/2005 di Banca d'Italia;

in relazione a quanto scritto nello schema di decreto legislativo, non è chiara la data di applicazione dello stesso alle banche definite "enti piccoli e non complessi" che non siano imprese di grandi dimensioni né piccole e medie imprese quotate. L'art. 17, lettera b) stabilisce infatti che le grandi imprese dovranno effettuare la prima rendicontazione di sostenibilità ai sensi della CSRD a partire dal 1° gennaio 2025. E, l'art. 17 comma 1, lettera c), stabilisce invece che le banche definite "enti piccoli e non complessi" che siano imprese di grandi dimensioni (o piccole e medie imprese quotate e che non siano micro-imprese) devono adempiere all'obbligo di rendicontazione a partire dall'Esercizio che inizia il 1° gennaio 2026;

[..];

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

[..];

valuti il Governo l'opportunità di modificare l'art. 1, paragrafo 2, lettera c) del decreto legislativo al fine di raccordare il riferimento alle voci del Conto economico delle banche, con quanto riportato nella Circolare 262/2005 di Banca d'Italia, e considerandole al netto dei relativi costi, visto il rimando non esaustivo all'art. 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/635/CEE del Consiglio. In subordine, valuti il Governo l'opportunità di precisare quale sia, per gli "enti piccoli e non complessi", la puntuale determinazione dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, da tenere in considerazione nell'ambito del riferimento alla direttiva 86/635/CEE del Consiglio;

valuti il Governo l'opportunità di **chiarire quale sia la data di applicazione del decreto legislativo per le banche classificate "enti piccoli e non complessi" che non siano imprese di grandi dimensioni né piccole e medie imprese quotate**. E, di conseguenza, quale sia l'esercizio a partire dal quale esse dovranno pubblicare la Rendicontazione di sostenibilità;

[..]